



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

REGISTRO GENERALE N. 46 DEL 07-04-2017

ORDINANZA SINDACO

N° 19 DEL 07-04-2017

UFFICIO: PROTEZIONE CIVILE

<i>Oggetto:</i>	PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI. STAGIONE DEGLI INCENDI 2017.
-----------------	--

IL SINDACO

CONSIDERATO che sono sempre più frequenti gli incendi boschivi e di sterpaglie, con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che ogni anno grandi quantità di aree boscate e cespugliate, comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorse dal fuoco;
TENUTO CONTO, inoltre, che tali incendi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

RICORDATO che, al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi e non, i necessari interventi devono essere effettuati nella stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro la fine del mese di giugno di ogni anno e che comunque, anche successivamente a tale data, dette aree vanno mantenute, – per il periodo estivo –, in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento Comunale per la Prevenzione e Lotta agli Incendi”, aggiornato, rimodulato ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 6/05/2011;

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 21/03 2000 n. 39;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del decreto legge del 24 giugno 2014 n° 91 di modifica dell'art. 256-bis del decreto legislativo 152/2006 ("Codice Ambientale");

VISTO l'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n° 689;

VISTA la Legge Regionale 5 Giugno 1989 , n° 11;

VISTA la Legge Regionale 6 Aprile 1986, n° 16;

VISTA la Legge Regionale 19 Agosto 1999, n° 13;

CONSIDERATO

L'approssimarsi della stagione estiva e della relativa pericolosità per il verificarsi di incendi su tutto il territorio comunale per il periodo che va dal 1 giugno al 15 ottobre 2017

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo ricompreso tra il 15 Aprile ed il 31 Maggio, ai sigg. proprietari dei terreni ubicati in tenere di Melilli, prospicienti la viabilità extra urbana ed urbana, di effettuare la bonifica lungo il confine per la larghezza di mt. 10,00 e per tutto il confine, da sterpaglie e quant'altro possa essere causa di incendio;

Durante il periodo 1 Giugno – 15 Ottobre 2017, nei terreni ubicati nel proprio territorio è assolutamente vietato:

- Accendere fuochi anche per abbruciamento di stoppie, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi o in terreni cespugliati;
- Usare motori o inceneritori che producono faville o brace in boschi e nei terreni cespugliati;
- Fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, stepaglia etc.etc.;
- Bruciare stoppie, materiale, erbacce e sterpaglie;
- Compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- Usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive Autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

Nei termini di cui all'articolo precedente, nel periodo dal 1 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre è ammessa l'apertura e la ripulitura di viali parafuoco, anche con l'ausilio del fuoco, solo se preventivamente autorizzati per iscritto dal Servizio Comunale di Protezione Civile;

E' autorizzato anche l'abbruciamento del materiale di risulta, derivante dalla realizzazione dei viali parafuoco, ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 14 del decreto legge del 24 giugno 2014 n° 91 di modifica dell'art. 256-bis del decreto legislativo 152/2006 ("Codice Ambientale");

Tale abbruciamento deve essere effettuato lontano dalla vegetazione circostante. In ogni caso, l'uso del fuoco, deve avvenire con ogni cautela dalle ore 06:00 alle ore 9:00 ad esclusione delle giornate calde e ventose. Della zona e dell'orario di abbruciamento dovrà darsi di volta in volta preventiva comunicazione al Servizio Comunale di Protezione Civile. E' fatto obbligo, agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di combustione e/o accensione sia scongiurato;

E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di accendere fuochi di pulizia dal 16 Luglio al 14 Settembre.

Art. 3



Dal 1 Luglio al 15 Ottobre è vietato gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno: fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque tipo di materiale acceso.

Art. 4

I proprietari ed i conduttori dei terreni potranno effettuare gli abbruciamenti solo se preventivamente Autorizzati dal Responsabile della Protezione Civile e comunque entro l'arco temporale prescritto, con indicazione del giorno e dell'ora precisa dell'inizio e della fine delle operazioni.

In ogni caso l'uso del fuoco deve avvenire, con ogni cautela, dalle ore 06:00 alle ore 9:00 ad esclusione delle giornate calde e ventose. Le operazioni dovranno sospendersi su Disposizione

del Responsabile della Protezione Civile e/o per disposizione dell'Autorità competente, in funzione del mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

Art. 5

Chiunque avvista un incendio deve fare comunicazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 115 o al Corpo Forestale dello Stato 1515 se trattasi di terreni ricadenti in aree protette o in zone boscate o nelle immediate vicinanze.

Art. 6

Chiunque violi le superiori prescrizioni sarà punito con la sanzione amministrativa da €.
25,00 ad €.
250,00 così come previsto dal D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 all'art. 7 bis.

Nel caso di procurato incendio, a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, durante il periodo che va dallo 01 luglio al 15 ottobre 2017, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad €.
1.032,00 e non superiore ad €.
10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000.

Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni a seguito di incendi a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del codice penale per mancata osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserita nel sito ufficiale del comune: www.comune.melilli.sr.it.

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile, il Comando di Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Siracusa, al Comando Provinciale dei VV. del Fuoco di Siracusa, al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa, al Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Siracusa, al Comando Stazione

Carabinieri di Melilli e di Villasmundo, al Comando di Polizia Municipale di Melilli, alla Provincia Reg.le di Siracusa, oggi "Liberio Consorzio Comunale", agli stabilimenti Esso Raffineria di Augusta, Isab Imp. Sud ed Imp. Nord, Isab Energy Service , Versalis, Air Liquide Centrale Produzione Idrogeno, e Sasol Italy , ognuno per la propria parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.



IL SINDACO
GIUSEPPE ANNATA